

**Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e
Coesione Sociale
Area di Coordinamento Inclusione Sociale**

DECRETO 23 settembre 2010, n. 4789
certificato il 01-10-2010

**Approvazione modifiche al Regolamento del “
Fondo di garanzia per piccoli prestiti alle famiglie”.**

IL DIRIGENTE

Visto quanto disposto dall’art. 2 della L.R. 1/2009, “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale” che definisce i rapporti tra gli organi di direzione politica e la dirigenza;

Visto quanto disposto dagli artt. 6 e 8 , della sopra citata L.R. 1/2009, inerenti le competenze dei responsabili di area di coordinamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 3553 del 15.07.2010 con il quale il Direttore della D.G. Diritti alla Cittadinanza e Inclusione Sociale ha nominato la sottoscritta responsabile dell’Area di Coordinamento “Inclusione Sociale”;

Vista la D.G.R. n. 33 del 18.01.2010 con il quale si approvano gli “indirizzi per la costituzione del fondo di garanzia per piccoli prestiti alle famiglie” finalizzato a garantire la concessione di finanziamenti alle famiglie toscane in momentanea difficoltà;

Visto che la suindicata delibera individuava nella D.G. Diritto alla salute e politiche di solidarietà la direzione a cui è demandata la definizione del regolamento contenente le specifiche tecniche per il funzionamento di tale fondo;

Visto il decreto n. 282 del 28.01.2010 con il quale veniva approvato il regolamento del fondo di garanzia per piccoli prestiti alle famiglie;

Considerato che, effettuata una valutazione dei primi sei mesi dell’iter procedurale per l’accesso al prestito, sono emerse criticità sui tempi della procedura rispetto a quelle declamate nel Regolamento precedentemente approvato con decreto di cui sopra;

Considerato che, al fine di garantire una procedimento più funzionale per i possibili beneficiari ed per i soggetti che sono parte attiva nella procedura, per l’accesso al prestito, occorre apportare alcune modifiche al dettato del Regolamento;

Ritenuto pertanto opportuno apportare le seguenti modifiche al Regolamento:

- Art. 1 lett. i) - modifica: Finanziamenti, indica i finanziamenti di durata massima di 60 mesi comprensivi di un massimo di 3 mesi di preammortamento;

- Art 6, comma1 - modifica: La concessione della garanzia è deliberata dal soggetto gestore non oltre 60 giorni lavorativi dall’arrivo dell’attestazione di ammissibilità da parte del Comitato del micro-credito;

- Art. 8, comma 1 - modifica: Il soggetto finanziatore deve inviare al soggetto gestore la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della garanzia;

- Art. 9, comma 6 - modifica: La richiesta di attivazione della garanzia di cui al comma precedente, deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dopo la scadenza dei quattro mesi dalla data di invio di intimazione di pagamento;

- Art. 11, comma 2, lett. b) - modifica: ad accreditare al Fondo gli importi recuperati entro sessanta giorni dal loro incasso;

Ritenuto pertanto di modificare il Regolamento del fondo di garanzia per piccoli prestiti alle famiglie allegato al decreto n. 282/2010, sostituendolo con il nuovo Regolamento che si allega come parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A) .

DECRETA

1) di apportare, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti modifiche al Regolamento:

- Art. 1 lett. i) - modifica: Finanziamenti, indica i finanziamenti di durata massima di 60 mesi comprensivi di un massimo di 3 mesi di preammortamento;

- Art 6, comma1 - modifica: La concessione della garanzia è deliberata dal soggetto gestore non oltre 60 giorni lavorativi dall’arrivo dell’attestazione di ammissibilità da parte del Comitato del micro-credito;

- Art. 8, comma 1 - modifica: Il soggetto finanziatore deve inviare al soggetto gestore la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della garanzia;

- Art. 9, comma 6 - modifica: La richiesta di attivazione della garanzia di cui al comma precedente, deve essere inviata al soggetto gestore, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dopo la scadenza dei quattro mesi dalla data di invio di intimazione di pagamento;

- Art. 11, comma 2, lett. b) - modifica: ad accreditare al Fondo gli importi recuperati entro sessanta giorni dal loro inca

2) di modificare il Regolamento approvato con il decreto n. 282 del 28.01.2010(1) sostituendolo integralmente con il nuovo Regolamento parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato A).

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 lett e) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 1 comma 2 della medesima L.R. 23/2007.

Il Dirigente
Giovanna Faenzi

SEGUE ALLEGATO

REGIONE TOSCANA

Regolamento

FONDO SPECIALE RISCHI PER IL MICROCREDITO

**PRESTAZIONE DI GARANZIE ALLE FAMIGLIE IN
MOMENTANEA DIFFICOLTA'**

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:

- a) "*beneficiari*" indica i cittadini dei paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini di altri paesi se in possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno che:
- i. abbiano la residenza anagrafica in un Comune della Regione Toscana;
 - ii. abbiano compiuto i 18 anni di età;
 - iii. non abbiano riportato condanne con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416 - bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - iv. siano valutati dalla rete dei centri di ascolto con i quali verrà sottoscritto un Protocollo d'intesa sulla base di un concreto e percorribile progetto; in particolare i richiedenti non devono evidenziare una situazione di indebitamento tale da pregiudicarne ogni capacità di rimborso del *finanziamento*;
 - v. non fruiscono contestualmente di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità, fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale.

Non sono ammissibili le richieste relative a *beneficiari* appartenenti a *nuclei familiari* un componente dei quali abbia già in essere un'operazione di *finanziamento* garantita dal *Fondo*;

- b) "*Rete dei Centri di ascolto*" indica le associazioni e gli enti aderenti al progetto di microcredito della Regione Toscana che svolgono le funzioni di centri di ascolto e di Comitato per il credito;
- c) "*Centri di ascolto*" indica il presidio territoriale a cui si rivolgono i potenziali *beneficiari* per iniziare il percorso di accesso al progetto regionale di microcredito;
- d) "*Comitato per il credito*" indica il Comitato che si costituisce a livello provinciale con il compito principale di valutare l'ammissibilità delle domande di accesso al microcredito presentate dai *beneficiari* tramite i *Centri di ascolto* e dell'invio della pratiche con valutazione positiva al *soggetto gestore*;
- e) "*Fondo*", indica il "Fondo speciale rischi per il microcredito - prestazioni di garanzie alle famiglie in momentanea difficoltà";
- f) "*Soggetto Gestore*", indica il soggetto che gestirà il *Fondo*;
- g) "*soggetti finanziatori*", indica:
- i. le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
 - ii. gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
- h) "*garanzia*", indica la garanzia prestata dal *Fondo* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento dei *beneficiari*, la *garanzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta;
- i) "*finanziamenti*", indica i finanziamenti di durata massima di 60 mesi comprensivi di un massimo di 3 mesi di preammortamento;

- j) concessi dai *soggetti finanziatori* ai *beneficiari* a fronte di *spese ammissibili*;
- k) “*spese ammissibili*” spese necessarie, anche già effettuate, a superare una qualsiasi situazione di difficoltà economica purché temporanea e contingente, dovuta a motivi di salute e/o a mutamenti nella condizione familiare, alloggiativa, scolastica, formativa, lavorativa.

Art. 2

(Natura e misura della *garanzia*)

1. La *garanzia* del *Fondo* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è rilasciata senza alcun onere o spesa a carico dei *soggetti beneficiari* ;
2. La *garanzia* rilasciata copre fino all'importo massimo dell'80% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora – del *soggetto finanziatore* nei confronti del *beneficiario*, calcolato al centovesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui all'articolo 9;
3. Il *Fondo* garantisce finanziamenti per un importo massimo complessivo per *beneficiario* di quattromila/00 (4.000,00) euro al netto del capitale rimborsato;
4. Sui *finanziamenti* garantiti dal *Fondo* non possono essere acquisite altre garanzie reali, bancarie o assicurative.

Art. 3

(Attestazione di ammissibilità rilasciata dai *Comitato del microcredito*)

1. L'attestazione di ammissibilità all'intervento del *Fondo* è rilasciata dal *Comitato del microcredito*, a seguito della presentazione ai *centri di ascolto* da parte del *beneficiario*:
 - a) Apposita modulistica regionale debitamente compilata;
 - b) progetto di rimborso del *finanziamento*, sottoscritto dal *beneficiario*, in cui vengano evidenziate e argomentate le proprie capacità di far fronte agli impegni derivanti dalla concessione del *finanziamento* stesso;
 - c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del *beneficiario* attestante:
 - a. l'assenza di condanna con sentenza definitiva per i reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
 - b. l'insussistenza di situazioni di indebitamento tali da pregiudicare le capacità di rimborso del *finanziamento*;
 - c. la non contestuale fruizione di altre agevolazioni pubbliche della stessa natura o per le stesse finalità, fatta eccezione per le agevolazioni di carattere fiscale
 - d. l'assenza di analogha richiesta di finanziamento garantito dal *Fondo* di appartenenti al proprio *nucleo familiare*.

Art. 4
(*Soggetto gestore*)

1. Sulla base di una apposita convenzione con la Regione Toscana, *il soggetto gestore* gestisce il *Fondo* con contabilità separata denominata “Fondo speciale rischi per il microcredito - prestazioni di garanzie alle famiglie in momentanea difficoltà”.

2. *Il soggetto gestore* delibera la concessione delle *garanzie*, secondo l'ordine cronologico di ricezione delle singole richieste, verificando la presenza dell'attestazione di ammissibilità del *Comitato del microcredito*.

3. *Il soggetto gestore*, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge in particolare le seguenti attività:

- a) delibera, in ordine alle singole operazioni, l'ammissione, la non ammissione, le revoche e le eventuali modifiche al *Fondo*; entro 180 giorni la Regione Toscana, con atto vincolato del settore competente per materia, conferisce efficacia illimitata alla delibera del soggetto gestore; la delibera del soggetto gestore ha efficacia limitata al tempo intercorrente dalla data della delibera stessa alla data di entrata in vigore dell'atto della Regione Toscana;
- b) stabilisce le quote di accantonamento al *Fondo* in misura non inferiore al 17% dell'esposizione a rischio del *Fondo* in linea capitale e delibera la liquidazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori*;
- c) provvede all'erogazione degli importi dovuti dal *Fondo* ai *soggetti finanziatori* e ne cura la contabilizzazione;
- d) mensilmente trasmette alla Regione Toscana la situazione contabile del *Fondo*, la rendicontazione delle disponibilità, impegni e insolvenze;
- e) oltre all'invio dei rapporti mensili di cui al comma precedente, il soggetto gestore, all'esaurimento delle risorse del *Fondo*, ne dà comunicazione a mezzo raccomandata a/r alla Regione Toscana;
- f) provvede ad effettuare il monitoraggio trimestrale sul *Fondo*.

Art. 5
(Presentazione della richiesta di *garanzia al soggetto gestore*)

1. La richiesta della *garanzia del Fondo* sui *finanziamenti* è presentata dal *beneficiario* tramite il *Comitato per il credito al soggetto gestore*. Sono improcedibili le richieste arrivate al soggetto gestore non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte dal *beneficiario* o prive del codice fiscale;

2. La richiesta deve contenere l'autorizzazione del *beneficiario* al *soggetto finanziatore* a trasmettere al *soggetto gestore* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

Art. 6
(Istruttoria delle richieste di ammissione)

1. La concessione della garanzia è deliberata dal *soggetto gestore* non oltre 60 giorni lavorativi dall'arrivo della attestazione di ammissibilità da parte del *Comitato del micro-credito*.

2. Qualora *il soggetto gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano le rettifiche, le integrazioni o i chiarimenti richiesti;

3. Le richieste sono automaticamente respinte dal *soggetto gestore* qualora i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *soggetto gestore* entro il termine di due mesi dalla data della relativa richiesta;

4. *Il soggetto gestore* comunica in forma scritta (posta o fax) ai *beneficiari* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione all'intervento del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro cinque giorni lavorativi dalla propria delibera;

5. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente al *soggetto gestore* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento dei prestiti garantiti di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 7 (Variazioni e Controlli)

1. I *soggetti finanziatori* devono informare *il soggetto gestore* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da esso autorizzati a stipulare con il beneficiario accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.
2. I *centri di ascolto* assicurano il tutoraggio della famiglia per la quale viene attivato un prestito per responsabilizzarla verso:
 - Il corretto utilizzo del prestito ottenuto per le spese dichiarate nella domanda;
 - il perseguimento di un uso consapevole del denaro;
 - l'impegno di restituzione da essa assunto.

Art. 8 (Erogazione dei finanziamenti)

1. Il *soggetto finanziatore* deve inviare al *soggetto gestore* la propria delibera entro due mesi dalla data della delibera della *garanzia*;
2. I finanziamenti devono essere erogati dai *soggetti finanziatori* entro 4 mesi dalla delibera di ammissione alla *garanzia*. L'erogazione può essere effettuata direttamente verso i *beneficiari* oppure verso soggetti creditori del beneficiario secondo quanto indicato dalla domanda accolta. Il *beneficiario* rimane l'unico responsabile della restituzione del prestito.
3. Entro il mese successivo all'erogazione, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare al *soggetto gestore* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata e il tasso d'interesse al quale è stata regolata l'operazione;

4. La *garanzia* ha effetto dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento* e non è efficace nei casi in cui i *soggetti finanziatori* non abbiano rispettato quanto previsto dal presente articolo;
5. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *soggetto finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la garanzia decade il sessantesimo giorno successivo alla scadenza dell'operazione medesima.

Articolo 9

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento del *beneficiario*, i *soggetti finanziatori* inviano al *beneficiario* inadempiente e, per conoscenza, al *soggetto gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora;

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data dell'inadempimento;

3. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta;

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al *beneficiario* inadempiente di diffida di pagamento o decreto ingiuntivo;

5. Trascorsi quattro mesi dalla data di invio della intimazione di cui al comma 1 senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del *beneficiario*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia* del *Fondo*;

6. La richiesta di attivazione della garanzia di cui al comma precedente, deve essere inviata al *soggetto gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento dopo la scadenza dei quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento.

7. . Alla richiesta di attivazione del fondo di garanzia il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia del contratto di *finanziamento* e dell'atto di erogazione;
- b. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- c. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i. la data di inadempimento, come definita al comma 3;
 - ii. la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii. l'ammontare dell'esposizione, rilevato al centovesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al comma 1, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

8. Nel limite dell'importo massimo garantito di cui all'articolo 2, comma 2, il *soggetto gestore* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolati al centovesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 10
(*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul *beneficiario* per le somme pagate.

Articolo 11
(*Procedure di recupero del credito*)

1. I *soggetti finanziatori* effettuano le procedure di recupero del credito per conto del *Fondo* sostenendo integralmente i relativi oneri.
2. Al termine delle procedure, i *soggetti finanziatori* provvedono:
 - a. a trasmettere al soggetto gestore una relazione sulle attività svolte, sulle somme recuperate e sulle relative date di incasso;
 - b. ad accreditare al *Fondo* gli importi recuperati entro sessanta giorni dal loro incasso.

Art. 12
(Limite di intervento del *Fondo*)

1. L'ammissione alla *garanzia* e la liquidazione degli importi dovuti ai *soggetti finanziatori* sono deliberate dal *soggetto gestore* esclusivamente nei limiti delle risorse del *Fondo* impegnabili alla data di eventuale ammissione alla *garanzia* o disponibili alla data di eventuale attivazione del *Fondo*.

2. La Regione Toscana a seguito di quanto previsto nell'art. 4 comma 3 lettere d) e e) comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, l'avvenuto esaurimento delle risorse e dispone, su espressa richiesta e a loro spese, ai *soggetti finanziatori*, le cui richieste non siano soddisfatte, la restituzione della documentazione da essi inviata.

3. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, la Regione Toscana comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste al *Fondo*, con avviso da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art. 13
(entrata in vigore del regolamento)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.